



# Tribunale di Barcellona P.G. Prot 2594

Presidenza

DECRETO N. 43

## Opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale

Rilevato che, allo stato, ai sensi del § 1.2.8 della Tabella di organizzazione, sono di competenza del presidente del tribunale i procedimenti in materia di opposizione avverso provvedimenti, in ambito penale o civile, in materia di patrocinio a spese dello stato ex art. 99 D.P.R. 115/02 ed ex art. 84 e 170 D.P.R. 115/02 da trattarsi in sede civile;

preso atto della circolare del 29/11/2022 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, secondo la quale - muovendo da numerose pronunce di legittimità secondo le quali: *l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale va proposta al giudice penale, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale; tale opposizione rappresenta uno strumento, seppur straordinario e atipico, di tipo impugnatorio, come tale regolato dai principi dell'ordinamento processuale penale; al giudizio di opposizione di cui al d.P.R. 115 del 2002, art. 99, si applica il rito sommario civile di cognizione, ben potendo il giudice penale procedere nel giudizio di che trattasi anche nel rispetto delle norme processuali civili* – si prevede che la materia della opposizione ai provvedimenti di rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato debbano essere trattate in ambito penale, previa istituzione di un registro apposito (in attesa degli adeguamenti informatici) e con esonero dal versamento del contributo unificato; che tale indicazione deve intendersi relativa anche ai procedimenti di opposizione avverso i provvedimenti di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato in sede penale, aventi, come tali, la medesima natura incidente sul provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato e, dunque, direttamente inerente alla fruizione del diritto alla difesa gratuita;

ritenuto che – pur apparendo non condivisibile l'interpretazione ministeriale e della Corte di Cassazione in ordine al settore (penale, piuttosto che civile) che deve procedere alla trattazione delle opposizioni, avuto riguardo alla circostanza che la materia, come previsto dagli artt. 99 e 170 d.P.R. 115/02, è inequivocabilmente disciplinata dalle norme processualcivilistiche e che in sede penale

non potrebbe trovare applicazione il processo civile telematico – a seguito di confronto con la Dirigenza Amministrativa dell'Ufficio, si ritiene di doversi conformare alle indicazioni ministeriali;

che, pertanto, occorre procedere a modifica della tabella di organizzazione dell'ufficio:

a) emendando il § 1.2.8 mediante esclusione dalle competenze del presidente del Tribunale della materia delle opposizioni avverso i provvedimenti di rigetto o revoca della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

b) inserendo i §§ 4.10.3 e ss. e 5.6 e ss. onde disciplinare l'assegnazione delle opposizioni ai giudici monocratici del settore penale e dell'ufficio gip.

p.q.m.

a modifica della tabella di organizzazione vigente:

a) il § 1.2.8 è modificato come segue: «Sono altresì di competenza del presidente del tribunale i procedimenti in materia di opposizione avverso provvedimenti, in ambito penale o civile, in materia di patrocinio a spese dello stato ex art. 99 D.P.R. 115/02 ed ex art. 84 e 170 D.P.R. 115/02, con esclusione di quelli, in ambito penale, relativi alla opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di ammissione al beneficio e di opposizione al provvedimento di revoca del beneficio. Il presidente del Tribunale può delegarne la trattazione ad altro magistrato dell'ufficio. In tal caso la delega procederà secondo un criterio di rotazione a partire dal magistrato più giovane. Nell'ipotesi in cui sia proposta opposizione avverso provvedimenti adottati dal presidente del Tribunale o del collegio composto dal Presidente del Tribunale, la trattazione dell'opposizione è affidata ad altro magistrato professionale della sezione civile, unità organizzativa "affari diversi", e l'assegnazione è operata alla stregua delle materie di cui al § 2.12.4 ed il magistrato assegnatario è espressamente delegato alla trattazione; l'opposizione sarà senz'altro definita alla prima udienza utile»;

b1) dopo il § 4.10.10 sono inseriti i seguenti:

*4.10.3 L'opposizione, ai sensi degli artt. 99 e 170 d.P.R. 115/02, ai provvedimenti di rigetto della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato e di opposizione ai provvedimenti di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato sono trattati, secondo le regole processuali civili, ma in forma cartacea, da un giudice del settore penale dibattimentale diverso da quello che ha adottato il provvedimento opposto.*

*4.10.4 In particolare, quando il provvedimento opposto è adottato da un giudice monocratico onorario, l'opposizione è trattata, da un giudice monocratico professionale, ed assegnata a rotazione, a partire dal ruolo di numero più basso.*

4.10.5 *Quando il provvedimento è adottato da un giudice monocratico professionale, l'opposizione è trattata, dal giudice monocratico professionale titolare del ruolo di numero immediatamente superiore; l'opposizione avverso il provvedimento adottato dal giudice professionale titolare del ruolo di numero più elevato in assoluto è trattata dal giudice professionale avente il ruolo di numero più basso in assoluto.*

4.10.6 *Quando il provvedimento opposto è adottato dal collegio, l'opposizione è trattata, con rito monocratico, da uno dei giudici professionali non componenti il collegio, ed assegnata a rotazione, a partire dal ruolo di numero più basso.*

b2) dopo il § 5.5 sono inseriti i seguenti:

#### 5.6 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

5.6.1 *I provvedimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato in ambito gip/gup sono adottati dal magistrato titolare del procedimento cui l'ammissione al patrocinio si riferisce secondo i criteri di cui al § 5.2.2.*

5.6.2 *Quando l'istanza di liquidazione è presentata tempestivamente, entro la chiusura della fase processuale cui si riferisce, il giudice provvede in ordine alla richiesta di liquidazione, con autonomo decreto, contestualmente all'adozione del provvedimento che definisce la fase.*

5.6.3 *L'opposizione, ai sensi degli artt. 99 e 170 d.P.R. 115/02, ai provvedimenti di rigetto della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato e di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato sono trattati, secondo le regole processuali civili, ma in forma cartacea, da uno dei giudici dell'ufficio gip/gup, titolari dei Ruoli 1 e 2.*

5.6.4 *L'opposizione è assegnata al giudice diverso da quello che ha adottato il provvedimento opposto.*

5.6.5 *Quando l'opposizione è proposta avverso un provvedimento del Presidente del Tribunale o del Presidente di Sezione quali giudici dell'ufficio gip/gup, questa è assegnata ai giudici dell'ufficio gip/gup, titolari dei Ruoli 1 e 2, a rotazione, a partire dal giudice titolare del Ruolo 1.*

Il presente costituisce variazione tabellare urgente ai sensi dell'art. 40 della Circolare sulla Formazione delle Tabelle.

Si comunichi a tutti i magistrati, al Sig. Dirigente Amministrativo ed ai Sigg. Direttori Amministrativi.

Si comunichi al Sig. Presidente della Corte d'Appello.

Si comunichi per conoscenza al Sig. Procuratore della Repubblica ed al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Barcellona P.G., 26/09/2023

il presidente  
(Giovanni De Marco)

